

# Scuola Secondaria Statale di I grado Gen. E. Baldassarre













Trani, (fa fede la data del protocollo)

Comunicazione n.349

Alle famiglie delle alunne e degli alunni

Al personale della scuola

Al sito web

Oggetto: nuove disposizioni gestione casi di positività. DL n.5 del 4 febbraio 2022.

Con il decreto legge n.5 del 4 febbraio 2022 il Governo ha emanato nuove disposizioni in merito alla durata delle Certificazioni Verdi COVID-19, sul regime di autosorveglianza e, in particolare, sulla gestione dei casi di positività in ambito scolastico. La nota del Ministero della Salute n.9498, sempre del 4 febbraio, provvede ad aggiornare le misure di quarantena e sorveglianza per i "contatti stretti ad alto rischio" in caso di infezione da SARS CoV 2 (Covid). Ancora una volta, proviamo a chiarire i contenuti della norma e le disposizioni organizzative che ne derivano.

# 1 caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe

L'attività didattica prosegue **per tutti in presenza**, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'alunno confermato positivo al COVID-19.

### 2 o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:

Per coloro che diano dimostrazione (Certificazione Verde, in formato cartaceo o digitale) di

- avere concluso il ciclo vaccinale primario o
- di essere guariti da meno di centoventi giorni o
- dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, o
- di avere effettuato la dose di richiamo,

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, anche per chi possegga idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori.

A tutti questi alunni si applica il **regime sanitario dell'autosorveglianza** (obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto).

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza sarà controllata dal personale scolastico delegato all'ingresso in classe delle alunne e degli alunni, mediante l'applicazione VerificaC19 (selezionando la "tipologia di verifica": STUDENTI).

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o

molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni mascherine di tipo FFP2.

Per gli altri alunni si applica la **Didattica Digitale Integrata per la durata di cinque giorni** se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

### Alunna o alunno "contatto stretto ad alto rischio"

Nel caso in cui un'alunna o un alunno risultino "contatto stretto ad alto rischio" (l'eventualità più frequente riguarda i familiari conviventi: in particolare genitori, fratelli e sorelle), vengono disposte misure sanitarie differenziate in base alla condizione "vaccinale" dell'alunna o dell'alunno.

## Autosorveglianza per 5 giorni per le alunne e gli alunni:

- che hanno ricevuto la dose di richiamo (la cosiddetta "terza dose" o booster) o
- che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni,
- che sono guariti entro 120 giorni o
- che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario.

È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare mascherine FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

# Quarantena di 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all'uscita:

- alunne o alunni asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (es. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni
- alunne o alunni asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo

La misura si applica dalla data dell'ultimo contatto con il caso positivo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi di possibile infezione da SARS-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.

Inoltre è fatto obbligo mascherine FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena.

### Misure organizzative

Restano immutate le misure organizzative già comunicate (comunicazione n.223 del 9 gennaio 2022, comunicazione n.308 del 27.01.2022).

Si ribadisce che le comunicazioni da parte delle famiglie (es. copia dell'attestato di esito negativo del test) dovranno essere inviate all'indirizzo istituzionale <u>bamm209001@istruzione.it</u> entro le ore 11.00, al fine di permettere una tempestiva elaborazione della disposizione di riammissione in classe. Le comunicazioni pervenute oltre le ore 11.00 verranno lavorate il giorno seguente a quello di invio.

Per riprendere la frequenza "in presenza" è indispensabile ricevere la comunicazione del Dirigente Scolastico di riammissione in classe. IN ASSENZA dell'attestato di negatività o DELLA DISPOSIZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DI RIAMMISSIONE IN CLASSE l'alunno verrà accompagnato dal Referente Covid-19 di Istituto in aula Covid e verranno tempestivamente informati i genitori.

In attesa di probabili nuove disposizioni della Regione Puglia, restano valide le indicazioni comunicate con la nota n.308 del 27 gennaio u.s. per ciò che concerne l'erogazione del test. In sintesi:

- 1. **Il Dirigente Scolastico invia**, tramite Registro Elettronico, **comunicazione** alle famiglie del riscontro di due o più positività all'interno di una specifica classe;
- 2. Il genitore/tutore, in base alla posizione dell'alunno in merito al ciclo vaccinale, alla scadenza dell'eventuale periodo di quarantena previsto per il caso specifico, accompagna l'alunno presso un centro "erogatore" per la somministrazione del tampone antigenico rapido munito di:
  - Autodichiarazione compilata e sottoscritta (allegata alla comunicazione n.308 e presente sul sito *web* della nostra scuola);
  - Copia di un documento di identità del dichiarante (genitore/tutore);
  - Copia in formato cartaceo o digitale (solo da esibire, se richiesto) della comunicazione del Dirigente Scolastico;
  - Tessera sanitaria dell'alunna o dell'alunno.

Le misure indicate sono valide da lunedì 7 febbraio 2022.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Marco GALIANO
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)